

## Vademecum per l'uso:

ultimo aggiornamento: 30.03.2018

# BUILDING AUTOMATION

INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA DI SISTEMI DI BUILDING AUTOMATION, CHE CONSENTANO LA GESTIONE AUTOMATICA PERSONALIZZATA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO O PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA O DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA, COMPRESO IL LORO CONTROLLO DA REMOTO ATTRAVERSO CANALI MULTIMEDIALI.

### CHI PUÒ ACCEDERE:

tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio;

E' possibile per tutti i contribuenti, in luogo delle detrazioni, optare per la cessione del credito<sup>(1)</sup>.

### PER QUALI EDIFICI:

- alla data della richiesta di detrazione, **devono essere "esistenti"** ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- devono essere **dotati di impianto termico**, come definito dalla nostra FAQ n.24 (<http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf>);

### ENTITA' DEL BENEFICIO:

è possibile detrarre il 65% delle spese totali sostenute;

## REQUISITI DELL'INTERVENTO

### REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL'INTERVENTO:

Deve configurarsi come **fornitura e messa in opera**, nelle unità abitative, di **dispositivi che consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali.**

### I dispositivi devono:

- **mostrare** attraverso canali multimediali i **consumi energetici**, mediante la fornitura periodica dei dati;
- **mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;**
- **consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.**

<sup>(1)</sup> Per maggiori approfondimenti si rimanda al "Provvedimento dell'Agencia delle Entrate del 28.08.2017"

#### SPESE AGEVOLABILI:

- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l'installazione e la messa in funzione a regola d'arte, all'interno degli edifici, di sistemi di building automation degli impianti termici degli edifici. Non sono ricomprese tra le spese ammissibili, l'acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con le predette apparecchiature, quali telefoni cellulari, tablet e personal computer o dispositivi similari comunque denominati.
- spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.

#### DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

##### DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ENEA:

"Scheda descrittiva dell'intervento", da trasmettere esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui sono terminati i lavori (per il 2018: <http://finanziaria2018.enea.it>), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere<sup>(2)</sup>:

##### DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE DAL CLIENTE:

###### Di tipo tecnico:

l'asseverazione redatta da un tecnico abilitato<sup>(3)</sup> che attesti la rispondenza ai requisiti tecnici richiesti oppure la certificazione del produttore (o fornitore o importatore) del dispositivo che attesti il rispetto dei medesimi requisiti.

E inoltre:

- originale della documentazione inviata all'ENEA, debitamente firmata;
- schede tecniche.

###### di tipo amministrativo:

- fatture relative alle spese sostenute;
- ricevuta del bonifico bancario o postale, che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, i dati del richiedente la detrazione e i dati del beneficiario del bonifico;
- ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

<http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecno/buildingautomation.pdf>

<sup>(2)</sup> La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra faq n°43 (<http://www.acs.enea.it/faq>) e si seguano le procedure in essa riportate.

<sup>(3)</sup> In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell'Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005);

## Vademecum per l'uso:

ultimo aggiornamento: 30.03.2018

### COLLETTORI SOLARI

INSTALLAZIONE DI COLLETTORI SOLARI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA PER USI DOMESTICI O INDUSTRIALI E PER LA COPERTURA DEL FABBISOGNO DI ACQUA CALDA IN PISCINE, STRUTTURE SPORTIVE, CASE DI RICOVERO E CURA, ISTITUTI SCOLASTICI E UNIVERSITÀ

#### CHI PUÒ ACCEDERE:

tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio;

In luogo delle detrazioni i beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito<sup>(1)</sup>.

#### PER QUALI EDIFICI:

alla data della richiesta di detrazione, **devono essere "esistenti"** ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi;

#### ENTITA' DEL BENEFICIO:

è possibile detrarre il **65%** delle spese totali sostenute;

il **limite massimo di spesa** ammissibile è di **60.000€** per unità immobiliare

N.B. Nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (ossia, edifici esistenti con superficie utile superiore a 1.000 mq, soggetti a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro o edifici esistenti soggetti a demolizione e ricostruzione), come riportato al comma 4 dell'Art.11 del D. Lgs. 28/2011, "gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'allegato 3 del decreto stesso, accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi". (Per ulteriori informazioni si rimanda alla faq n°44).

### REQUISITI DELL'INTERVENTO:

#### REQUISITI TECNICI SPECIFICI:

- a) i collettori solari si intendono agevolabili per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;

<sup>(1)</sup> Per maggiori approfondimenti si rimanda al "Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28.08.2017"

- b) i collettori solari e i bollitori impiegati devono essere garantiti per almeno cinque anni;
- c) gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono essere garantiti almeno due anni;
- d) devono possedere anche la certificazione solar keymark;
- e) i pannelli solari devono possedere una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle norme UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell'Unione Europea o della Svizzera (vedasi a tal proposito la faq n°9);
- f) l'installazione dell'impianto deve essere eseguita in conformità con i manuali di installazione dei principali componenti;
- g) nel caso di pannelli solari autocostruiti, in alternativa a quanto disposto ai punti b) ed e), può essere prodotto l'attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.

#### SPESE AGEVOLABILI:

- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;
- spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.

## DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

#### DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ENEA:

"Scheda descrittiva dell'intervento", da trasmettere esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui sono terminati i lavori (per il 2018: <http://finanziaria2018.enea.it>), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere<sup>(2)</sup>

#### DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE DAL CLIENTE:

di tipo tecnico:

- **asseverazione redatta da un tecnico abilitato<sup>(3)</sup>** attestante i requisiti tecnici di cui sopra;
- **originale della documentazione inviata all'ENEA**, debitamente firmata;
- **schede tecniche.**

di tipo amministrativo:

- **fatture relative alle spese sostenute;**

<sup>(2)</sup> La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra faq n°43 e si seguano le procedure in essa riportate.

<sup>(3)</sup> In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l'asseverazione può essere:

- sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell'Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005);
- esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell'Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti).

- **ricevuta del bonifico bancario o postale**, che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, i dati del richiedente la detrazione (codice fiscale) e i dati del beneficiario del bonifico (numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto beneficiario);
- **ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA** (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

## Vademecum per l'uso:

ultimo aggiornamento: 30.03.2018

### RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DEGLI EDIFICI

La categoria degli "interventi di riqualificazione energetica" comprende qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi che incida sulla prestazione energetica dell'edificio. Quindi, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si ritengono agevolabili:

- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
- impianti di cogenerazione, trigenerazione, allaccio alla rete di teleriscaldamento, collettori solari, ecc.
- interventi di coibentazione o di sostituzione di finestre non aventi i requisiti tecnici prescritti dal comma 345 di riferimento.

#### CHI PUÒ ACCEDERE:

tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio;

E' possibile per tutti i contribuenti in luogo delle detrazioni, optare per la cessione del credito<sup>(1)</sup>.

#### PER QUALI EDIFICI:

- alla data della richiesta di detrazione, **devono essere "esistenti"** ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- devono essere **dotati di impianto termico**, come definito dalla nostra FAQ n.24 (<http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf>);
- in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, non è consentito far riferimento al comma 344.

#### ENTITA' DEL BENEFICIO:

è possibile detrarre il **65%** delle spese totali sostenute,  
per un limite massimo di spesa ammissibile di **100.000 euro**;

### REQUISITI DELL'INTERVENTO

#### REQUISITI TECNICI SPECIFICI:

- deve assicurare un **indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale** non superiore ai **valori limite definiti all'allegato A del D.M. 11/3/08<sup>(2)</sup>**;
- devono essere **rispettate le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica<sup>(3)</sup>**;

<sup>(1)</sup> Per maggiori approfondimenti si rimanda al "Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28.08.2017"

<sup>(2)</sup> Questa verifica va eseguita con la metodologia prevista dal D.P.R. 59/09

<sup>(3)</sup> Per l'efficienza energetica si ricordano, in particolare, i decreti 26/06/2015 (S.O. alla Gazzetta Ufficiale n.162 del 15 luglio 2015) o le disposizioni sostitutive emanate dalle regioni e dalle province autonome nonché le leggi riguardanti gli impianti termici.

#### ALTRE OPERE AGEVOLABILI:

- le opere provvisorie ed accessorie strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi (punto 1a dell'Art.3 del "decreto edifici" quali ad esempio: ponteggi, nuove soglie o davanzali, rifacimento intonaci etc.);
- spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria, compresa la redazione dell'APE.

### DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

#### DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ENEA

"Scheda descrittiva dell'intervento", entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere<sup>(4)</sup>, esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui essi sono terminati (per il 2018: <http://finanziaria2018.enea.it>), redatta e firmata da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale);

#### DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE

##### Di tipo tecnico:

- l'**asseverazione**<sup>(5)</sup> redatta da un tecnico abilitato che deve contenere il rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui sopra;
- **copia degli attestati di prestazione energetica (APE) di ogni singola unità immobiliare** per cui si richiedono le detrazioni fiscali;
- **copia delle relazioni tecniche**, necessarie, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D.lgs. 192/05 e s.m.i.;
- **originale della documentazione dell'intervento**, redatta e firmata da un tecnico abilitato e inviata all'ENEA (per ulteriori informazioni, si rimanda alla nostra FAQ n. 13);
- **schede tecniche dei materiali e dei componenti.**

##### Di tipo amministrativo:

- **fatture relative alle spese sostenute;**
- **ricevuta del bonifico bancario o postale**, che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, il codice fiscale del richiedente la detrazione o il numero di partita IVA e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto beneficiario;
- **ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID)**, che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

[http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecno/riqualificazione\\_globale.pdf](http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecno/riqualificazione_globale.pdf)

<sup>(4)</sup> La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra FAQ n.43 (<http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/fag.pdf>) e si seguano le procedure in essa riportate.

<sup>(5)</sup> L'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, purché siano riportate le pertinenti dichiarazioni e condizioni sopra elencate, obbligatoria ai sensi dell'Art.8, comma 2, del D.lgs. n°192 del 2005 e successive modificazioni (D.M. 06 agosto 2009);

## Vademecum per l'uso:

ultimo aggiornamento: 30.03.2018

### CALDAIE A CONDENSAZIONE GENERATORI AD ARIA A CONDENSAZIONE

- a) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente ( $\eta_s$ )  $\geq 90\%$ , pari al valore minimo della classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013;
- b) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di cui al superiore punto a) e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
- c) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d'aria calda a condensazione.

#### CHI PUÒ ACCEDERE:

tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio;

In luogo delle detrazioni i beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito<sup>(1)</sup>.

#### PER QUALI EDIFICI:

- alla data della richiesta di detrazione, **devono essere "esistenti"** ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- devono essere **dotati di impianto termico**, come definito dalla nostra FAQ n.24 (<http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf>).

#### ENTITA' DEL BENEFICIO

interventi di tipo a) detrazione del 50%<sup>(2)</sup> delle spese totali sostenute dal 1.1.2018 al 31.12.2018;

b) e c) detrazione del 65%;

il limite massimo di spesa ammissibile è di 30.000 € per unità immobiliare.

(1) Per maggiori approfondimenti si rimanda al "Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28.08.2017

(2) Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2017 si applica l'aliquota del 65%

## REQUISITI DELL'INTERVENTO:

### REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL'INTERVENTO:

- deve configurarsi come **sostituzione totale o parziale** del vecchio generatore termico e non come nuova installazione;
- il nuovo generatore di calore a condensazione può essere **ad aria o ad acqua**;
- **tutti gli interventi**, ove tecnicamente possibile, **sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica** corredate dalla certificazione del fornitore, ovvero di altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente, con l'esclusione degli impianti di climatizzazione invernale, progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiore a 45 °C<sup>(3)</sup>;
- **interventi di tipo a) l'efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente deve essere  $\eta_s \geq 90\%$** <sup>(4)</sup>
- **interventi di tipo b)**, oltre al precedente requisito, devono essere installati sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle **classi V, VI oppure VIII** della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
- **interventi di tipo c) il rendimento termico utile riferito al potere calorifico inferiore a carico pari al 100% della potenza termica utile deve essere  $\geq 93 + 2 \log P_n$** <sup>(5)</sup>;
- **tutti gli interventi**, nel caso di impianto con **potenza termica utile  $\geq 100$  kW**, oltre ai precedenti requisiti:
  - deve essere adottato un bruciatore di tipo modulante;
  - la regolazione climatica deve agire direttamente sul bruciatore;
  - deve essere installata una pompa elettronica a giri variabili o sistemi assimilabili;
  - il sistema di distribuzione deve essere messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate.

### SPESE AGEVOLABILI:

- smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione esistente;
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte dell'impianto termico esistente con un generatore a condensazione;
- spese per l'adeguamento della rete di distribuzione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell'acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;
- spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.

## DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

### DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ENEA:

"Scheda descrittiva dell'intervento", da trasmettere esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo

<sup>(3)</sup> Nel caso in cui non sia tecnicamente possibile effettuare la regolazione della temperatura per singolo ambiente, la dichiarazione di conformità resa ai sensi del DM 37/08 a cura dell'installatore e, quando prevista, la relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma 1, del D.lgs. 192/05 redatta a cura del tecnico abilitato, riporta le motivazioni.

<sup>(4)</sup> Valore minimo della classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013;

<sup>(5)</sup> "log Pn" è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e per valori di Pn > 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW

all'anno in cui sono terminati i lavori (per il 2018: <http://finanziaria2018.enea.it>), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere<sup>(6)</sup>.

#### DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE:

-Impianti di potenza utile nominale <100 kW:

Interventi di tipo:

- a) scheda prodotto o caratteristiche tecniche facente parte dell'informazioni rese dal fornitore ai sensi dei Regolamenti della Commissione n. 811/2013 e n.813/2013, riportante il valore dell'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente  $\eta_s$ ,
- b) schede prodotto o caratteristiche tecniche di cui alla superiore lettera a) riportante il valore dell'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente  $\eta_s$  e scheda prodotto del dispositivo di controllo della temperatura che deve appartenere alle classi V, VI oppure VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;

per tutti gli interventi:

- **certificazione del produttore** (o fornitore o importatore) **delle caldaie e delle valvole termostatiche** a bassa inerzia termica (o di altro tipo di regolazione) che attesti il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra;

**Impianti con potenza nominale del focolare  $\geq 100$  kW:**

- **asseverazione redatta da un tecnico abilitato<sup>(7)</sup>** (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio Albo professionale) attestante il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra.

E inoltre, per tutti gli impianti:

- **originale della documentazione inviata all'ENEA**, debitamente firmata;

di tipo amministrativo:

- **fatture** relative alle spese sostenute;
- **ricevuta del bonifico bancario o postale** (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
- **ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID)**, che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

[http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecno/caldaie\\_condensazione.pdf](http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecno/caldaie_condensazione.pdf)

<sup>(6)</sup> La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra faq n°43 e si seguano le procedure in essa riportate.

<sup>(7)</sup> In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell'Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005);

Vademecum per l'uso:  
ultimo aggiornamento: 30.03.2018

## POMPE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA o SISTEMI GEOTERMICI A BASSA ENTALPIA o SCALDACQUA A POMPA DI CALORE

- SOSTITUZIONE, INTEGRALE O PARZIALE, DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE CON IMPIANTI DOTATI DI POMPE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA, ANCHE CON SISTEMI GEOTERMICI A BASSA ENTALPIA
- SOSTITUZIONE DI SCALDACQUA TRADIZIONALI CON SCALDACQUA A POMPA DI CALORE DEDICATI ALLA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

### CHI PUÒ ACCEDERE:

tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio;

In luogo delle detrazioni i beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito<sup>(1)</sup>.

### PER QUALI EDIFICI:

- alla data della richiesta di detrazione, **devono essere "esistenti"** ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- devono essere **dotati di impianto termico**, come definito dalla nostra FAQ n.24 (<http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf>);

### ENTITA' DEL BENEFICIO:

è possibile detrarre il **65%** delle spese totali sostenute;

il **limite massimo di spesa** ammissibile è di **30.000 €** per unità immobiliare.

## REQUISITI DELL'INTERVENTO

### REQUISITI TECNICI SPECIFICI:

- l'intervento deve configurarsi come **sostituzione integrale o parziale del vecchio impianto termico** e non come nuova installazione (vedi FAQ n. 20 e 21bis);
- le pompe di calore oggetto di installazione devono **garantire un coefficiente di prestazione (COP/GUE) e**, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, **un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato I al DM 06.08.09;**

<sup>(1)</sup> Per maggiori approfondimenti si rimanda al "Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28.08.2017"

- qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all'allegato F sono ridotti del 5%;
- nel caso di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria deve essere rispettata la condizione prevista dal punto 3, lettera c), dell'allegato 2 al D.lgs. 28/2011 (COP >2,6).

#### SPESE AGEVOLABILI:

- smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione esistente;
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte dell'impianto termico esistente con un impianto a pompa di calore;
- eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di accumulo, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;
- spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.

### DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

#### DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ENEA:

"Scheda descrittiva dell'intervento", da trasmettere esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui sono terminati i lavori (per il 2018: <http://finanziaria2018.enea.it>), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere<sup>(2)</sup>;

#### DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE:

Di tipo tecnico:

##### Impianti di potenza utile nominale <100 kW<sup>(3)</sup>:

- certificazione del fornitore (o produttore o importatore) che attesti il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra.

##### Impianti di potenza nominale del focolare ≥100 kW<sup>(3)</sup>:

- asseverazione<sup>(3)</sup> redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio Albo professionale, contenente i medesimi requisiti tecnici.

E inoltre, per tutti gli impianti:

- originale della Scheda descrittiva inviata all'ENEA, debitamente firmata;
- schede tecniche.

<sup>(2)</sup> La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra faq n°43 e si seguano le procedure in essa riportate.

<sup>(3)</sup> In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l'asseverazione può essere:

- sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell'Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005);
- esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell'Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti).

di tipo amministrativo:

- **fatture** relative alle spese sostenute;
- **ricevuta del bonifico bancario o postale** (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
- **ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID)**, che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

## Vademecum per l'uso:

ultimo aggiornamento: 30.03.2018

### CALDAIE A BIOMASSA

SOSTITUZIONE O NUOVA INSTALLAZIONE, DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE DOTATI DI GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI DA BIOMASSE COMBUSTIBILI

#### CHI PUÒ ACCEDERE:

tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio;

E' possibile per tutti i contribuenti, in luogo delle detrazioni, optare per la cessione del credito<sup>(1)</sup>.

#### PER QUALI EDIFICI:

- alla data della richiesta di detrazione **devono essere "esistenti"** ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi.

#### ENTITA' DEL BENEFICIO:

è possibile detrarre il 50% <sup>(2)</sup>delle spese totali sostenute dal 1.1.2018 al 31.12.2018, per un massimo di €30.000 per unità immobiliare.

### REQUISITI DELL'INTERVENTO

<sup>(1)</sup> Per maggiori approfondimenti si rimanda al "Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28.08.2017"

<sup>(2)</sup> Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2017 si applica l'aliquota del 65%

#### REQUISITI TECNICI SPECIFICI:

- l'intervento può configurarsi come **sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico** o come nuova installazione, sugli edifici esistenti;
- dalla definizione di "impianto termico" contenuta nel Dlgs 192/2005 e s.m.i., riteniamo che **il generatore di calore debba appartenere a una delle seguenti categorie:**

<u>Tipologia</u>	<u>Norma di rif.</u>
<u>Caldaie a biomassa &lt; 500 kW</u>	<u>UNI EN 303-5</u>
<u>Caldaie a biomassa ≥ 500 kW</u>	-
<u>Caldaie domestiche a biomassa, che riscaldano anche il locale di installazione &lt; 50 kW</u>	<u>UNI EN 12809</u>
<u>Stufe a combustibile solido</u>	<u>UNI EN 13240</u>
<u>Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a pellet &lt; 50 kW</u>	<u>UNI EN 14785</u>
<u>Termo cucine</u>	<u>UNI EN 12815</u>
<u>Inserti a combustibile solido</u>	<u>UNI EN 13229</u>
<u>Apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a combustibili solidi</u>	<u>UNI EN 15250</u>
<u>Brucciatori a pellet per piccole caldaie da riscaldamento</u>	<u>UNI EN 15270</u>

- deve inoltre possedere i seguenti requisiti:
  - a) un rendimento utile nominale minimo non inferiore all'85% (in base al punto 1 dell'Allegato 2 del DLgs. 28/2011);
  - b) il rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento di cui all'articolo 290, comma 4, del DLgs. n°152 del 2006, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni di tale decreto, che si segnala deve essere ancora emanato (dal 29/3/2012, in base al punto 1 dell'Allegato 2 del DLgs. 28/2011);
  - c) Il rispetto di normative locali per il generatore e per la biomassa;
  - d) conformità alle classi di qualità A1 e A2 delle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961-4 per il cippato (dal 29/3/2012, in base al punto 2 dell'Allegato 2 del D.Lgs. 28/2012).

#### SPESE AGEVOLABILI:

assicurate le condizioni su espote:

- smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente;
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, dell'impianto termico esistente con un generatore di calore a biomassa;
- spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.

#### DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

##### DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ENEA:

"Scheda descrittiva dell'intervento", da trasmettere esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui sono terminati i lavori (per il 2018: <http://finanziaria2018.enea.it>), entro i 90 giorni successivi

alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere<sup>(3)</sup>;

Il calcolo del risparmio energetico, in nel caso di nuova installazione, va eseguito in relazione alla tecnologia standard di riferimento (caldaia a gas a condensazione).

#### DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE:

Di tipo tecnico:

- **asseverazione<sup>(4)</sup> redatta da un tecnico abilitato** (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio Albo professionale, **contenente i requisiti tecnici di cui sopra;**
- **originale della documentazione inviata all'ENEA, debitamente firmata;**
- **schede tecniche.**

di tipo amministrativo:

- **fatture** relative alle spese sostenute;
- **ricevuta del bonifico bancario o postale** (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
- **ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID)**, che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio postale, **ricevuta della raccomandata postale.**

[http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecno/caldaie\\_biomassa.pdf](http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecno/caldaie_biomassa.pdf)

---

<sup>(3)</sup> La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra faq n°43 (<http://www.acs.enea.it/faq>) e si seguano le procedure in essa riportate.

<sup>(4)</sup> In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l'asseverazione può essere:

- sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell'Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005);
- esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell'Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti).

Vademecum per l'uso:  
ultimo aggiornamento: 30.03.2018

## RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI CONDOMINIALI

- a) Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali <sup>(1)</sup>, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo (detrazione fiscale del 70%);
- b) stessi interventi del punto a) finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la "qualità media" di cui alle tabelle 3 e 4 dell'allegato 1 al DM 26/06/2015 - "decreto linee guida" – (detrazione fiscale del 75%);
- c) stessi interventi di cui ai punti a) e b) e contestuali interventi che conseguono la riduzione di 1 classe di rischio sismico (detrazione fiscale dell'80%);
- d) stessi interventi di cui ai punti a) e b) e contestuali interventi che conseguono la riduzione di 2 classi di rischio sismico inferiore (detrazione fiscale dell'85%).

### CHI PUÒ ACCEDERE:

tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio;

E' possibile per tutti i contribuenti in luogo delle detrazioni, optare per la cessione del credito<sup>(2)</sup>.

### PER QUALI EDIFICI:

- alla data della richiesta di detrazione, **devono essere "esistenti"** ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- devono essere **dotati di impianto termico**, come definito dalla nostra FAQ n.24 (<http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf>);

### ENTITA' DEL BENEFICIO:

- interventi di tipo a) detrazione del 70% delle spese totali sostenute dal 1.1.2017 al 31.12.2021;
- b) detrazione del 75% , delle spese totali sostenute dal 1.1.2017 al 31.12.2021;
- c) detrazione dell'80% , delle spese totali sostenute dal 1.1.2018 al 31.12.2021;
- d) detrazione dell'85% , delle spese totali sostenute dal 1.1.2018 al 31.12.2021;

il limite massimo di spesa ammissibile è:

- interventi di tipo a) e b) = 40.000€ moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;
- interventi di tipo c) e d) = 136.000€ moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;

<sup>(1)</sup> Parti comuni comunque compresi negli articoli 1117 e 1117 bis del codice civile.

<sup>(2)</sup> Per maggiori approfondimenti si rimanda al "Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28.08.2017"

## REQUISITI DELL'INTERVENTO

### REQUISITI TECNICI SPECIFICI:

- deve riguardare le **parti comuni di edifici condominiali delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e/o i vani non riscaldati e/o il terreno e interessare più del 25% della superficie disperdente;**
- deve configurarsi come **sostituzione o modifica di elementi già esistenti** (e non come nuova realizzazione in ampliamento);
- i **valori delle trasmittanze termiche dei vecchi elementi strutturali (U) devono essere superiori a quelli riportati nella tabella 2 dell'allegato B al D.M. 11 marzo 2008, come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010;**
- i **valori delle trasmittanze dei nuovi elementi strutturali devono essere inferiori ai pertinenti limiti riportati nella tabella 2 dell'allegato B al D.M. 11 marzo 2008, come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010;**
- **può comprendere, se i lavori sono eseguiti contestualmente, anche la sostituzione degli infissi e l'installazione delle schermature solari** purché inseriti nei lavori previsti nella stessa relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 8 del D.lgs. 192/005 e s.m.i. e insistenti sulle stesse strutture esterne oggetto dell'intervento;
- **devono essere rispettate le condizioni riportate nel vademecum "schermature solari"** nel caso dell'eventuale installazione delle schermature solari;
- **per gli interventi di tipo b)** con riferimento alle tabelle 3 e 4 del "decreto 26.06.15 "linee guida", **l'involucro edilizio dell'intero edificio deve avere, prima dell'intervento, qualità bassa e, dopo l'intervento, almeno la qualità media, in entrambi i casi sia per la prestazione energetica invernale che per la prestazione energetica estiva;**
- **per gli interventi di tipo c) e d)** l'edificio deve appartenere alle zone sismiche 1, 2 o 3 e deve determinare una riduzione del rischio sismico rispettivamente di una classe o di due classi, secondo il DM 28 febbraio 2017, n. 58;
- **devono essere rispettate le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica<sup>(3)</sup>;**

### ALTRE OPERE AGEVOLABILI:

- le opere provvisorie ed accessorie strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi (punto 1a dell'Art.3 del "decreto edifici" quali ad esempio: ponteggi, nuove soglie o davanzali, rifacimento intonaci etc.);
- spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria, compresa la redazione dell'APE.

## DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

### DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ENEA

**"Scheda descrittiva dell'intervento"**, entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere<sup>(4)</sup>, esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui essi sono terminati (**per il**

<sup>(3)</sup> Per l'efficienza energetica si ricordano, in particolare, i decreti 26/06/2015 (S.O. alla Gazzetta Ufficiale n.162 del 15 luglio 2015) o le disposizioni sostitutive emanate dalle regioni e dalle province autonome nonché le leggi riguardanti gli impianti termici.

2018: (<http://finanziaria2018.enea.it>), redatta e firmata da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale);

## DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE

Di tipo tecnico:

- l'**asseverazione**<sup>(5)</sup> redatta da un tecnico abilitato che deve contenere:
  - la **dichiarazione che l'intervento riguardi parti comuni dell'edificio e che abbia incidenza superiore al 25% della superficie disperdente dell'edificio verso l'esterno e/o vani non riscaldati e/o il terreno;**
  - i **valori delle trasmittanze termiche dei vecchi elementi strutturali** (strutture opache e/o trasparenti);
  - i **valori delle trasmittanze termiche dei nuovi elementi strutturali** (strutture opache e/o trasparenti);
  - la **verifica che i valori delle trasmittanze dei nuovi elementi strutturali rispettino i pertinenti limiti riportati nella tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010;**
  - i **valori di g<sub>tot</sub> delle schermature solari** nel caso che esse siano state installate;
  - **per gli interventi di tipo b), con riferimento alle tabelle 3 e 4 del "decreto linee guida", la dichiarazione che l'involucro dell'intero edificio, sia per la prestazione energetica invernale che per la prestazione energetica estiva, abbia qualità bassa prima della realizzazione degli interventi, e che sia stata conseguita dopo la realizzazione degli interventi almeno la qualità media per entrambe le suddette prestazioni;**
  - **per gli interventi di tipo c) e d) 'asseverazione di cui all'Allegato B al DM 28.02.17 n.58 che attesti la classe di rischio di appartenenza prima dell'intervento e la classe di rischio conseguente alla realizzazione dell'intervento e che essa risulti:**
    - inferiore di 1 classe rispetto alla precedente per gli interventi di tipo c);
    - inferiore di 2 o più classi rispetto alla precedente per interventi di tipo d).

e inoltre:

- la **dichiarazione che tutti gli interventi realizzati rispettano le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica;**
- **copia degli attestati di prestazione energetica (APE) dell'intero edificio, ante e post intervento** redatti esclusivamente ai fini della richiesta delle detrazioni fiscali, prendendo in considerazione l'edificio nella sua interezza, al fine di valutare le qualità delle prestazioni invernale ed estiva dell'involucro edilizio (tabelle 3 e 4 dell'allegato 1 al "decreto linee guida"). In assenza di impianti centralizzati di climatizzazione estiva ed invernale essi sono possono essere sostituiti dai corrispondenti impianti virtuali standard di cui alla tabella 1 del paragrafo 5.1 dell'allegato 1 al "decreto linee guida" con le caratteristiche ivi indicate;
- **copia degli attestati di prestazione energetica (APE) di ogni singola unità immobiliare** per cui si richiedono le detrazioni fiscali;
- **copia delle relazioni tecniche**, necessarie, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D.lgs. 192/05 e s.m.i.;

<sup>(4)</sup> La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra FAQ n.43 (<http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/fag.pdf>) e si seguano le procedure in essa riportate.

<sup>(5)</sup> L'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, purché siano riportate le pertinenti dichiarazioni e condizioni sopra elencate, obbligatoria ai sensi dell'Art.8, comma 2, del D.lgs. n°192 del 2005 e successive modificazioni (D.M. 06 agosto 2009);

- **originale della Scheda informativa dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato e inviata all'ENEA (per ulteriori informazioni, si rimanda alla nostra FAQ n. 13);**
- **schede tecniche dei materiali e dei componenti.**

Di tipo amministrativo:

- **fatture relative alle spese sostenute;**
- **delibera assembleare** di approvazione dell'esecuzione dei lavori e tabella millesimale della ripartizione delle spese;
- **ricevuta del bonifico bancario o postale**, che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, il codice fiscale del richiedente la detrazione o il numero di partita IVA e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto beneficiario;
- **ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID)**, che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

## Vademecum per l'uso:

ultimo aggiornamento: 30.03.2018

# SERRAMENTI

E' AGEVOLABILE LA SOSTITUZIONE DI FINESTRE COMPRENSIVE DI INFISSI, DELIMITANTI IL VOLUME RISCALDATO VERSO L'ESTERNO E VERSO VANI NON RISCALDATI CHE RISPETTANO I REQUISITI DI TRASMITTANZA TERMICA U, (W/m<sup>2</sup>K), RIPORTATI IN TABELLA 2 del D.M. 26 gennaio 2010.

### CHI PUÒ ACCEDERE:

tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio;

E' possibile per tutti i contribuenti, in luogo delle detrazioni, optare per la cessione del credito<sup>(1)</sup>.

### PER QUALI EDIFICI:

- alla data della richiesta di detrazione, **devono essere "esistenti"** ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- devono essere **dotati di impianto termico**, come definito dalla nostra FAQ n.24 (<http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf>);

### ENTITA' DEL BENEFICIO:

è possibile detrarre il **50%** delle spese totali sostenute dal 1.1.2018 al 31.12.2018<sup>(2)</sup>;  
per un **limite massimo di spesa** ammissibile di **60.000 €** per unità immobiliare<sup>(3)</sup>.

## REQUISITI DELL'INTERVENTO

### REQUISITI TECNICI SPECIFICI:

- l'intervento deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova installazione);
- deve delimitare un volume riscaldato verso l'esterno o verso vani non riscaldati;
- deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.

<sup>(1)</sup> Per maggiori approfondimenti si rimanda al "Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28.08.2017"

<sup>(2)</sup> Per le spese sostenute fino al 31.12.2017 si applica il 65%

<sup>(3)</sup> Se l'intervento è eseguito contestualmente a un intervento di coibentazione, la detrazione massima complessiva rimane di €60.000.

**SPESE AMMISSIBILI:**

- fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso o di una porta d'ingresso;
- integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati;
- prestazioni professionali, comprensive della redazione dell'APE, ove richiesto.

**DOCUMENTAZIONE NECESSARIA**

**DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ENEA:**

**Scheda descrittiva dell'intervento**, trasmessa esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui sono terminati i lavori (per il 2018: <http://finanziaria2018.enea.it>), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere<sup>(4)</sup> o come da dichiarazione di conformità:

- nel caso di interventi in **singole unità immobiliari**, ossia univocamente definite al Catasto urbano tale scheda può anche essere **redatta dal singolo utente**;
- in tutti i casi diversi da quelli di cui sopra (ad esempio, interventi che riguardano parti condominiali), la scheda deve essere **sottoscritta da un tecnico abilitato**;

**DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE DAL CLIENTE:**

di tipo tecnico:

- **asseverazione redatta da un tecnico abilitato<sup>(5)</sup>**, che deve attestare il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra.

Solo nel caso di interventi in **singole unità immobiliari**, l'asseverazione può essere sostituita dalla **certificazione del fornitore** (o assemblatore o installatore) **di detti elementi**, che attesti il rispetto dei suddetti requisiti;

- **originali della documentazione inviata all'ENEA**, debitamente firmata;
- **schede tecniche dei materiali e dei componenti**.

di tipo amministrativo:

- **fatture relative alle spese sostenute**;
- **ricevuta del bonifico bancario o postale**, che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, il codice fiscale del richiedente la detrazione o il numero di partita IVA e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto beneficiario;
- **ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID)**, che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

<http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecno/serramenti.pdf>

<sup>(4)</sup> La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra FAQ n.43 e si seguano le procedure in essa riportate.

<sup>(5)</sup> In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l'asseverazione può essere:

- sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell'Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005);
- esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell'Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti).

Vademecum per l'uso:  
ultimo aggiornamento: 30.03.2018

## SISTEMI IBRIDI

SOSTITUZIONE, INTEGRALE o PARZIALE, DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE CON IMPIANTI DOTATI DI APPARECCHI IBRIDI, COSTITUITI DA POMPA DI CALORE INTEGRATA CON CALDAIA A CONDENSAZIONE, ASSEMBLATI IN FABBRICA ed ESPRESSAMENTE CONCEPITI DAL FABBRICANTE PER FUNZIONARE IN ABBINAMENTO TRA LORO

### CHI PUÒ ACCEDERE:

tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio;

In luogo delle detrazioni i beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito<sup>(1)</sup>.

### PER QUALI EDIFICI:

- alla data della richiesta di detrazione, **devono essere "esistenti"** ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- devono essere **dotati di impianto termico**, come definito dalla nostra FAQ n.24 (<http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf>);

### ENTITA' DEL BENEFICIO:

è possibile detrarre il 65% delle spese totali sostenute;

il limite massimo di spesa ammissibile è di 30.000 € per unità immobiliare.

## REQUISITI DELL'INTERVENTO:

### REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL'INTERVENTO:

- Il sistema ibrido deve essere costituito da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- Si ritiene che, ai sensi dell'Allegato I al DM 06.08.09, il rapporto tra la potenza termica utile nominale della pompa di calore e la potenza termica utile nominale della caldaia deve essere  $\leq 0,5$ ;
- il COP della pompa di calore deve essere almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato I al DM 06.08.09;
- la caldaia deve essere del tipo a condensazione ed avere rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale  $^{(2)} \geq 93 + 2 \log(P_n)^{^{(3)}}$ ;

<sup>(1)</sup> Per maggiori approfondimenti si rimanda al "Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28.08.2017"

<sup>(2)</sup> per le caldaie ad acqua con temperature minima e massima rispettivamente di 60 e 80 °C;

<sup>(3)</sup>  $\log(P_n)$  è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore;

- per valori di  $P_n > 400$  kW, nel calcolo del logaritmo, si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;
- ove tecnicamente possibile, sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica corredate dalla certificazione del fornitore, ovvero di altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente, con l'esclusione degli impianti di climatizzazione invernale, progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiore a 45 °C;<sup>(4)</sup>
- per impianti di potenza utile della caldaia  $\geq 100$  kW il sistema di distribuzione è messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate.

#### SPESE AGEVOLABILI:

assicurate le condizioni su esposte:

- smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione esistente, parziale o totale;
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte dell'impianto termico esistente con un impianto ibrido;
- spese per l'adeguamento della rete di distribuzione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell'acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;
- spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.

#### DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

##### DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ENEA:

Scheda descrittiva dell'intervento, inviata esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui sono terminati i lavori (per il 2018: <http://finanziaria2018.enea.it>), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere<sup>(5)</sup>.

##### DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE:

###### Impianti di potenza utile nominale della caldaia <100 kW:

- certificazione del fornitore (o produttore o importatore) che attesti il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra;

###### Impianti con potenza utile nominale $\geq 100$ kW:

- asseverazione redatta da un tecnico abilitato<sup>(6)</sup> (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio Albo professionale) attestante il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra.

<sup>(4)</sup> Nel caso in cui non sia tecnicamente possibile effettuare la regolazione della temperatura per singolo ambiente, la dichiarazione di conformità resa ai sensi del DM 37/08 a cura dell'installatore e, quando prevista, la relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma 1, del D.lgs. 192/05 redatta a cura del tecnico abilitato, riporta le motivazioni.

<sup>(5)</sup> La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra faq n°43 e si seguano le procedure in essa riportate.

<sup>(6)</sup> In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell'Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005);

E inoltre, per tutti gli impianti:

- **originale della documentazione inviata all'ENEA**, debitamente firmata;
- **schede tecniche**.

di tipo amministrativo:

- **fatture** relative alle spese sostenute;
- **ricevuta del bonifico bancario o postale** (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
- **ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID)**, che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

Vademecum per l'uso:  
ultimo aggiornamento: 03.04.2018

## SCHERMATURE SOLARI e CHIUSURE OSCURANTI

E' AGEVOLABILE L'ACQUISTO E POSA IN OPERA DI SCHERMATURE SOLARI E/O CHIUSURE TECNICHE MOBILI OSCURANTI (Allegato M<sup>(\*)</sup> al D.Lgs 311 del 29/12/2006) MONTATI IN MODO SOLIDALE ALL'INVOLUCRO EDILIZIO O AI SUOI COMPONENTI E INSTALLATI ALL'INTERNO, ALL'ESTERNO O INTEGRATI ALLA SUPERFICIE FINESTRATA

### CHI PUÒ ACCEDERE:

tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio;

E' possibile per tutti i contribuenti, in luogo delle detrazioni, optare per la cessione del credito<sup>(1)</sup>.

### PER QUALI EDIFICI:

alla data della richiesta di detrazione, **devono essere "esistenti"** ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi;

### ENTITA' DEL BENEFICIO:

è possibile detrarre il 50% delle spese totali sostenute dal 1.1.2018 al 31.12.2018<sup>(2)</sup>, per un massimo di 60.000 € per unità immobiliare<sup>(3)</sup>.

## REQUISITI DELL'INTERVENTO:

### REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL'INTERVENTO:

- è agevolabile l'installazione di sistemi di schermatura di cui all'Allegato M<sup>(\*)</sup> al D.Lgs 311 del 29/12/2006;
- devono essere applicate in modo solidale con l'involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall'utente;
- devono essere a protezione di una superficie vetrata;
- possono essere installate all'interno, all'esterno o integrate alla superficie vetrata;
- devono essere mobili;
- devono essere schermature "tecniche";
- le chiusure oscuranti possono essere in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti);
- per le chiusure oscuranti sono ammessi tutti gli orientamenti;
- per le schermature solari vengono escluse quelle con orientamento NORD.
- devono possedere una marcatura CE, se prevista;
- devono rispettare le leggi e normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di

<sup>(1)</sup> Per maggiori approfondimenti si rimanda al "Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28.08.2017"

<sup>(2)</sup> Per le spese sostenute dal 1.1.2015 al 31.12.2017 si applica l'aliquota del 65%

<sup>(3)</sup> Se l'intervento è eseguito contestualmente a un altro intervento sull'involucro (coibentazione e/o schermature solari, la detrazione massima complessiva rimane di €60.000.

efficienza energetica;

**SPESE AMMISSIBILI:**

- fornitura e posa in opera di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti;
- eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti;
- opere provvisorie e accessorie;
- spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.

## DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

**DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ENEA:**

“Scheda descrittiva dell'intervento”, da trasmettere esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui sono terminati i lavori (per il 2018: <http://finanziaria2018.enea.it>), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere<sup>(4)</sup>;

**DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE DAL CLIENTE:**

Di tipo tecnico:

- **certificazione del fornitore** (o produttore o assemblatore) **che attesti il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra;**

**oppure**, nel caso in cui non sia previsto il deposito in comune della relazione tecnica ai sensi dell'art.8 comma 1 del D.lgs 192/05 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente:

- **asseverazione redatta da un tecnico abilitato<sup>(5)</sup>, che attesti la rispondenza ai medesimi requisiti tecnici richiesti;**

**E inoltre:**

- **originale della documentazione inviata all'ENEA**, debitamente firmata;
- **schede tecniche** dei componenti e/o certificazione del fornitore.

di tipo amministrativo:

- **fatture** relative alle spese sostenute;
- **ricevuta del bonifico bancario o postale**, che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, i dati del richiedente la detrazione e i dati del beneficiario del bonifico;
- **ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID)**, che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

[http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecno/schermature\\_solari.pdf](http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecno/schermature_solari.pdf)

<sup>(4)</sup> La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra faq n°43 e si seguano le procedure in essa riportate.

<sup>(5)</sup> In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l'asseverazione può essere:

- sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell'Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005);
- esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell'Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti).

## Vademecum per l'uso:

ultimo aggiornamento: 30.03.2018

### COIBENTAZIONE STRUTTURE VERTICALI E ORIZZONTALI

SONO AGEVOLABILI GLI INTERVENTI SULLE STRUTTURE OPACHE VERTICALI E ORIZZONTALI (COPERTURE E PAVIMENTI), DELIMITANTI IL VOLUME RISCALDATO VERSO L'ESTERNO, VERSO VANI NON RISCALDATI E CONTRO TERRA CHE RISPETTINO I REQUISITI DI TRASMITTANZA TERMICA  $U$  ( $W/m^2K$ ) RIPORTATI IN TABELLA 2 del D.M. 26 gennaio 2010.

#### CHI PUÒ ACCEDERE:

tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio;

In luogo delle detrazioni i beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito<sup>(1)</sup>.

#### PER QUALI EDIFICI:

- alla data della richiesta di detrazione, **devono essere "esistenti"** ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- devono essere **dotati di impianto termico**, come definito dalla nostra FAQ n.24 (<http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf>);

#### ENTITA' DEL BENEFICIO:

è possibile detrarre il **65%** delle spese totali sostenute;

il **limite massimo di spesa** ammissibile è di **60.000 €** per unità immobiliare<sup>(2)</sup>.

### REQUISITI DELL'INTERVENTO:

#### REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL'INTERVENTO:

- deve configurarsi come coibentazione di strutture già esistenti (e non come nuova realizzazione in ampliamento);
- deve delimitare un volume riscaldato verso l'esterno, verso vani non riscaldati o contro terra;
- i valori di trasmittanza termica finali ( $U$ ) devono essere inferiori o uguali ai valori riportati nella tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010;
- devono essere rispettate le leggi e le normative nazionali e locali in tema di efficienza energetica.

#### SPESE AMMISSIBILI:

- fornitura e posa in opera di materiale coibente;
- fornitura e posa in opera di materiali ordinari;
- demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;
- opere provvisoriale e accessorie;

<sup>(1)</sup> Per maggiori approfondimenti si rimanda al "Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28.08.2017"

<sup>(2)</sup> Se l'intervento è eseguito contestualmente alla sostituzione dei serramenti la detrazione massima complessiva rimane di €60.000.

- spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria, compresa la redazione dell'APE.

## DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

### DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ENEA:

"Scheda descrittiva dell'intervento", trasmessa esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui sono terminati i lavori (per il 2018: <http://finanziaria2018.enea.it>), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere<sup>(3)</sup>, compilata e firmata da un tecnico abilitato.

### DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE:

di tipo tecnico:

- **asseverazione redatta da un tecnico abilitato<sup>(4)</sup>**, che deve attestare il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra:

e inoltre:

- **copia della relazione tecnica**, di cui all'art. 8 comma 1 del D.lgs. 192/05 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente;
- **Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.)** di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni;
- **originale della documentazione inviata all'ENEA** debitamente firmata (per ulteriori informazioni, si rimanda alla nostra FAQ n. 13).
- **schede tecniche** dei materiali e dei componenti;

di tipo amministrativo:

- **fatture relative alle spese sostenute**;
- **ricevuta del bonifico bancario o postale**, che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, il codice fiscale del richiedente la detrazione o il numero di partita IVA e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto beneficiario;
- **ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID)**, che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

[http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecno/coibentazione\\_strutture.pdf](http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecno/coibentazione_strutture.pdf)

<sup>(3)</sup> La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra FAQ n.43 e si seguano le procedure in essa riportate.

<sup>(4)</sup> In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l'asseverazione può essere:

- sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell'Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005);
- esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell'Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti).

Vademecum per l'uso:  
ultimo aggiornamento: 30.03.2018

## MICROCOGENERATORI

ACQUISTO E POSA IN OPERA DI MICRO-COGENERATORI IN SOSTITUZIONE DI IMPIANTI ESISTENTI CHE CONDUCANO A UN RISPARMIO DI ENERGIA PRIMARIA (PES)  $\geq$  20%

### CHI PUÒ ACCEDERE:

tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio;

In luogo delle detrazioni i beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito<sup>(1)</sup>.

### PER QUALI EDIFICI:

- alla data della richiesta di detrazione, **devono essere "esistenti"** ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- devono essere **dotati di impianto termico**, come definito dalla nostra FAQ n.24 (<http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf>);

### ENTITA' DEL BENEFICIO:

è possibile detrarre il **65%** delle spese totali sostenute dal 01.01.2018;

il **limite massimo di spesa** ammissibile è di **100.000 €**

## REQUISITI DELL'INTERVENTO:

### REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL'INTERVENTO:

- l'intervento deve condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pari almeno al 20%;
- tutta l'energia termica prodotta deve essere utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria;
- per impianti di potenza termica utile complessiva > 100 kW il sistema di distribuzione, è messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate;
- Per la realizzazione, la connessione alle rete elettrica e l'esercizio degli impianti di micro-cogenerazione si fa riferimento al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 16 marzo 2017.

### SPESE AGEVOLABILI:

- smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione esistente;
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte dell'impianto termico esistente con una caldaia a condensazione;

<sup>(1)</sup> Per maggiori approfondimenti si rimanda al "Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28.08.2017"

- interventi per l'adeguamento della rete di distribuzione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell'acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;
- spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.

## DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

### DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ENEA:

“**Scheda descrittiva dell'intervento**”, da trasmettere esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui sono terminati i lavori (per il 2018: <http://finanziaria2018.enea.it>), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere<sup>(2)</sup>.

### DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE:

- **asseverazione redatta da un tecnico abilitato**<sup>(3)</sup> (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio Albo professionale) attestante il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra;
- **dichiarazione del fornitore** (o produttore) **dell'unità** di micro-cogenerazione dalla quale si abbia evidenza delle prestazioni energetiche e in cui si attesti l'assenza di dissipazioni termiche, variazioni del carico, regolazioni della potenza elettrica, rampe di accensione e spegnimento di lunga durata, altre situazioni di funzionamento modulabile che determinano variazioni del rapporto energia elettrica/energia termica.

E inoltre:

- **originale della documentazione inviata all'ENEA**, debitamente firmata;
- **schede tecniche**.

di tipo amministrativo:

- **fatture** relative alle spese sostenute;
- **ricevuta del bonifico bancario o postale** (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
- **ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID)**, che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

<http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecno/microcogeneratori.pdf>

<sup>(2)</sup> La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra faq n°43 e si seguano le procedure in essa riportate.

<sup>(3)</sup> In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell'Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005);